



COMUNE DI LATTARICO

Provincia di Cosenza

Via Nicola Mari, 29 - CF: 80004830784

Tel 0984 933391 - Fax 0984 928889

SETTORE FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO (T.O.S.A.P.)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. 22 del 12.12.2010

MODIFICATO

con delibera Consiglio Comunale n. 11 del 19.06.2016

I N D I C E

Articolo	Titolo	pagina
1	Oggetto del regolamento	3
2	Classificazione del comune	3
3	Soggetti passivi della tassa	3
4	Oggetto della tassa	3
5	Tariffa per l'applicazione della tassa	4
6	Occupazioni permanente o temporanee	5
7	Graduazione e determinazione della tassa	5
8	Occupazioni permanenti soggette al pagamento	6
9	Esenzione dalla tassa	7
10	Richiesta e rilascio della concessione	9
11	Revoca di concessione o autorizzazione	12
12	Denuncia e versamento della tassa	13
13	Passi carrabili	16
14	Autovetture per trasporto pubblico	16
15	Occupazioni con cavi e impianti - criteri di determinazione della tassa	17
16	Occupazioni permanenti effettuate con cavi e condotte da aziende erogatrici di pubblici servizi	17
17	Distributori di carburanti determinazione della tassa	18
18	Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi	19
19	Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa	19
20	Concessioni-Autorizzazioni per occupazioni temporanee in genere	20
21	Occupazioni temporanee disciplina e tariffe	20
22	Rettifiche ed accertamenti d'ufficio	22
23	Sanzioni tributarie ed interessi	24
24	Riscossione coattiva	25
25	Rimborsi	25
26	Modalità di gestione del tributo e comunicazione dati	26
27	Funzionario responsabile	26
28	Contravvenzioni	27
29	Contenzioso	27
30	Disposizioni finali	27

Art. 1 - Oggetto del regolamento

(Art. 40, D.Lgs. 507/93)

1. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni introdotte dal D.Lgs. 28/12/1993, n. 566, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Classificazione del Comune

(Art. 43, D.Lgs. 507/93)

1. Agli effetti dell'art. 43, D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, questo Comune appartiene alla classe 5^a avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati annualmente pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, pari a 4200 unità.

Art. 3 - Soggetti passivi della tassa

(Art. 39, D.Lgs. 507/93)

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

Art. 4 - Oggetto della tassa

(Art. 38, D.Lgs. 507/93)

1. Conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei pubblici mercati, portici, parchi, giardini, etc. e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica anche nel caso di occupazione esercitate su tratti di strade private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici delle case private aperti al pubblico, sui tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.

5. Per le occupazioni abusive, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

6. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune.

Art. 5 - Tariffa per l'applicazione della tassa

(Art. 40, D.Lgs. 507/93)

1. Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. La tassa è determinata in base ai valori minimi e massimi previsti dagli articoli 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 15/11/1993, n° 507. I suddetti valori costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

Art. 6 - Occupazione permanenti o temporanee

(Art. 42, D.Lgs. 507/93)

1. *Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:*

a) *sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata uguale o superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.*

b) *Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di apposita "autorizzazione".*

2. *Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del **20** per cento.*

Art. 7 - Graduazione e determinazione della tassa

(Art. 42, D.Lgs. 507/93)

1. *Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 4 il territorio comunale è suddiviso, a secondo della sua importanza, in due categorie per come specificato nell'allegato "A" che è parte integrante del presente regolamento. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio del comune .*

2. *La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.*

3. *Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.*

4. *Non si fa luogo alla tassazione per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.*

5. *Le occupazioni di cui all' art. 14 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma precedente e aventi*

la medesima natura, sono calcolate, cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

6. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. (Art. 42, comma 5, D.Lgs. 507/93).

7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

8. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nella misura del 25%.

Art. 8 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento

(Art. 44, D.Lgs. 507/93)

1. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;

b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;

c) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;

d) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalamпада, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali (AGGIUNTA)

2. La tassa per le occupazioni permanenti è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tassa è ridotta al cinquanta per cento.

4. Per le occupazioni effettuate con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione di tariffa al 30% di quella per l'occupazione di suolo comunale, la riduzione prevista dal presente comma, non è cumulabile con quella di cui al precedente comma

5. Per le occupazioni esercitate con intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli edifici, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiedi o del piano stradale, la tassa è dovuta sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte del sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie stesse.

6. La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alla tariffa approvata dal Comune.

7. Ove le occupazioni di spazio sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni di suolo pubblico esercitate dal medesimo soggetto, la tassa sarà applicata innanzitutto per l'occupazione del suolo e, quanto al soprassuolo/sottosuolo, per la parte di superficie che accede l'occupazione del suolo stesso.

Art. 9 - Esenzione dalla tassa

(Art. 49, D.Lgs. 507/93)

1. A norma dell'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, sono esenti dal pagamento della tassa:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci e le occupazioni con veicoli adibiti alla diffusione dei messaggi pubblicitari che non si protraggono per una durata superiore alle tre ore;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune, al termine della concessione medesima: nel caso in cui la devoluzione gratuita sia solo parziale, l'esercente sarà proporzionalmente limitata;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- commercio ambulante itinerante: soste fino a 30 minuti;
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- occupazione di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti o coperti di durata non superiore ad un'ora;

- occupazione momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - occupazione per operazione di trasloco e di manutenzione del verde (esempio: potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- i) L'Amministrazione Comunale può, in caso di patrocinio di manifestazioni diverse a carattere socio-assistenziale, ricreativo, culturale e sportivo svolte unicamente da Organizzazioni che non siano di natura commerciale e non lucrative del tipo Onlus, con apposito atto, concedere l'esenzione dal pagamento della Tosap.

Art. 10 – Richiesta e rilascio della concessione

1. Le concessioni di occupazione sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di Polizia Locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada. Esse sono sempre revocabili.

2. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. Le concessioni di occupazione del suolo pubblico, possono essere sospese, a insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, per i giorni in cui l'area concessa è utilizzata per manifestazioni pubbliche già calendarizzate o di nuova istituzione. (AGGIUNTA)

4. Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale ai competente ufficio comunale (Polizia Locale e Ufficio Tecnico), specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e regolamenti di polizia urbanistica, allegare progetto dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa. La richiesta sarà

sottoposta all'istruttoria regolamentare dove si esaminerà, se necessario, il prospetto ed il disciplinare della concessione.

Esaurita l'istruttoria, il funzionario responsabile competente rilascerà apposita concessione, con atto formale nel quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte degli organi a ciò preposti.

5. La concessione o l'autorizzazione non può essere né in parte né in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

6. In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.

7. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi, a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di P.S., edilizia, ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.

8. In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione potrà prevedere appositi canoni, cauzioni nonché disciplinari ai sensi e modi di legge.

9. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la

circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Regolamento del nuovo Codice della Strada.

10. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni sono le seguenti:

- a) per le occupazioni esercitate in modo permanente, mediante l'installazione di chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile;
- b) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con conduttore e cavi, e gli impianti in genere per la distribuzione di carburante;
- c) per le occupazioni a carattere permanente, esercitate con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati dai punti precedenti, oppure esercitate con tende fisse oppure retrattili, con cartelli pubblicitari e simili;
- d) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con conduttore e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto b), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili;
- e) per le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili;
- f) per ogni altra occupazione di competenza comunale diversa da quelle previste ai punti precedenti.

11. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata a nome del condominio stesso con l'indicazione sull'atto, oltre che del codice fiscale del condominio, del nominativo del condominio o dei condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile. Al Comune debbono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.

12. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

13. Per il pagamento della tassa si applica il successivo art. 12.

14. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo e dello spazio pubblico, anche i seguenti elementi:

- a) la superficie concessa in uso esclusivo, tipo ed ubicazione dell'occupazione;
- b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza del versamento della tassa o della prima rata della stessa e delle rate successive;
- e) misura del deposito cauzionale , ove previsto.

15. Al provvedimento deve essere, altresì, allegato il prospetto di determinazione della tassa dovuta.

16. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione della tassa vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

17. Per quant'altro non previsto dal presente regolamento riguardo alle modalità ed ai tempi di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni in argomento, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed ai Regolamenti comunali.

Art. 11 - Revoca di concessioni o autorizzazioni

(Art. 41, D.Lgs. 507/93)

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita all'eventuale periodo non usufruito.

2. Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni, quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.

3. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:

- ⇒ quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengono corteggio offensivo alla decenza o arrecano disturbo alla pubblica quiete;
- ⇒ quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- ⇒ quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;
- ⇒ per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia.

4. Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.

5. Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica e normativa di Legge.

6. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/1990, n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni;

7. Il provvedimento di revoca delle autorizzazioni dà diritto al rimborso, senza interessi o altre indennità, della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo;

8. Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della gestione del tributo al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

Art. 12 - Denuncia e versamento della tassa
(Art. 50, D.Lgs. 507/93)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro

trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all' uopo predisposti dagli uffici comunali competenti (o dal concessionario nel caso di servizio esternalizzato); la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente (compreso Codice Fiscale), gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento, o la quietanza, deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

4. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento della tassa. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.

5. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto, o tramite versamento diretto contro rilascio di quietanza.

6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato preferibilmente mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune. Nel caso di gestione diretta del servizio, il versamento potrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale che ne rilascerà quietanza.

7. I versamenti diretti, nel caso di gestione affidata in concessione, saranno quietanzati mediante emissione di bolletta staccata da bollettari a madre e figlia debitamente vidimati ed assunti in carico secondo le disposizioni di cui al D.M. 26/04/1994.

8. Il versamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

9. Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi 1,00 euro per le occupazioni sia permanenti che per le occupazioni temporanee.

10. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con tassa d'importo complessivo superiore ad euro 500,00 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

11. Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal responsabile dell'Ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente dell'art. 4.

12. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di Dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 Aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente.

13. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui

al comma 5 del presente articolo da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

14. Per le occupazioni temporanee il responsabile dell'Ufficio concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa. Il pagamento della tassa è da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.

15. Per le occupazioni permanenti, il responsabile dell'Ufficio concedente è tenuto ad inviare copia dell'atto di concessione all'Ufficio Tributi, o al concessionario che è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa.

16. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

17. Sono, comunque escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento – di cui al comma 5 del presente articolo – le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Art. 13 - Passi carrabili

(Art. 44, D.Lgs. 507/93)

1. Non è prevista alcuna tassazione per i passi carrabili ossia quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 14 - Autovetture per trasporto pubblico

(Art. 44, comma 12, D.Lgs. 507/93)

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. Nel caso di uso promiscuo di detti posti da parte di autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa sarà imputata pro quota a ciascun concessionario, applicando la corrispondente aliquota prevista dalla tariffa alla superficie che risulta dividendo tutte le aree destinate a sosta di dette autovetture per il numero di queste ultime.

**Art. 15 - Occupazioni con cavi e impianti in genere
criteri di determinazione della tassa**

(Art. 46, D.Lgs. 507/93)

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, seggiovie e funivie è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupate comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo la tariffa all'uopo prevista.

2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria, secondo la tariffa all'uopo prevista.

3. Ove il comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha il diritto di imporre, oltre la tassa di cui al precedente comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

4. La tassa non si applica per le occupazioni di suolo pubblico poste in essere con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

**Art. 16 – Occupazioni permanenti effettuate con cavi e condutture
Da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si applica una tassa determinata forfetariamente ai sensi dell' art. 63,

comma 2 lett. f del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, così come modificato ed integrato dall'art. 18 della legge 23/12/1999, n. 488.

**Art. 17 - Distributori di carburanti determinazione della tassa
(Art. 48, D.Lgs. 507/93)**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua secondo l'apposita previsione tariffaria.

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dalla vigente tariffa, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

6. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

**Art. 18 - Apparecchi automatici per la distribuzione tabacchi
(Art. 48, D.Lgs. 507/93)**

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella vigente tariffa.

**Art. 19 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della
tassa
(Art. 45, D.Lgs. 507/93)**

1. Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavori stradali o sotterranei compreso il deposito di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari (per il periodo di esposizione), esposizione di merci sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampada, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) impianti portainsegne, réclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
- g) autovetture da piazza che stazionino nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;
- h) autoveicoli, ad esclusivo uso pubblicitario, in sosta senza conducente su spazi ed aree pubbliche del territorio comunale;
- i) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

Art. 20 - Concessioni - Autorizzazioni per occupazioni temporanee in genere

1. *Per ottenere la concessione/autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'art. n. 10 del presente regolamento.*
2. *In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio della vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.*
3. *E' riservata al giudizio dell'Amministrazione comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.*
4. *Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.*
5. *La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile; ne è vietata la subconcessione.*

**Art. 21 - Occupazioni temporanee disciplina e tariffe
(Art. 45, D.Lgs. 507/93)**

1. *Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 7 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 50 per cento.*
2. *La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, o metro lineare, in base alle tariffe deliberate.*
3. *Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. Alle occupazioni con tende e simili, non si applica la*

riduzione di cui al successivo comma 11 del presente articolo essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 50 per cento, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. (Art. 45, comma 4).

5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'ottanta per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

6. Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 15 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50%.

7. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico culturali o sportive, la tariffa ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell' 80%.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è prevista la riscossione mediante "convenzione" e la relativa tariffa è ridotta del 50%.

9. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è stabilita come indicato all' art. 45 del Decreto Legislativo 507/93.

10. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50 per cento.

11. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta alla metà.

12. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell' attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.

13. Coloro che esercitano mestieri (girovaghi cantautori, suonatori, ambulanti, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi

pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di mezza ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

14. Le riduzioni e le maggiorazioni sono tra loro cumulabili ed, in ogni caso, la tariffa minima applicabile è fissata in € 0,077 per metro quadrato e per giorno di occupazione.

15. Ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge 28/12/1995, n. 549, la tariffa minima applicabile per ciascun metro quadrato di occupazione è di € 0,077.

Art. 22 – Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento è stata o avrebbe dovuto essere effettuata, procede a rettifica o accertamento d'ufficio, notificando ai contribuenti, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione dell'occupazione, l'importo della tassa o della maggiore tassa accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Devono altresì essere indicati gli elementi a garanzia del contribuente di cui alla L. n° 212/2000 e del relativo Regolamento comunale di recepimento (Statuto dei diritti del contribuente), con particolare riguardo agli obblighi di motivazione del provvedimento, del soggetto referente

presso il quale il contribuente può ottenere ogni informazione in merito al provvedimento stesso, alle modalità di richiesta di revisione nel merito ed a quelle di ricorso giurisdizionale.

3. I comuni con provvedimento adottato dal Dirigente dell'Ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'Ente locale o di soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, dell'accertamento e riscossione di tributi e riscossione delle entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell' art. 68, Comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento (comma 179, Legge 296/06).

I poteri di cui sopra, non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli Enti Locali (comma 180, Legge 296/06).

Le funzioni attribuite, sono conferite ai dipendenti degli Enti locali o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titoli di studio di scuola media superiore di II grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'Ente locale stesso ed il superamento di un esame di idoneità (comma 181, Legge 296/06).

I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi della Legge 27/12/1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31/05/1965, n. 575, e successive modificazioni, salvo gli effetti della riabilitazione (comma 182, Legge 296/06).

4. Per la notifica degli atti di accertamento, il Dirigente dell'Ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori (Comma 158, L. 296/06).

I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'Amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione della tassa, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97 (Comma 159, L. 296/06).

Il Messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'Ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'Ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione/ accertamento (Comma 160, L. 296/06).

Art. 23 - Sanzioni tributarie ed interessi
(D.Lgs. 471-472-473/97)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia di cui al precedente art. 12, si applica, oltre al pagamento della tassa dovuta una sanzione tributaria dal cento a duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione tributaria dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00.

3. Le sanzioni di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e del diritto, se dovuti, e della sanzione.

*4. Per l'omesso o tardivo pagamento della tassa o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui ai primi due commi, una sanzione pari **al trenta per cento** dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.*

5. L'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n°472/1997, si applica, per tardivi versamenti spontaneamente eseguiti dal contribuente, nei termini e secondo le modalità ivi stabiliti.

6. Sulle somme dovute per la tassa si applicano interessi nella misura prevista dall'art. 1, comma 165, Legge 27/12/2006, n°296, con

maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. Il tasso d'interesse di cui al presente comma è determinato dal Comune nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. In caso di mancata determinazione, si applicherà l'interesse legale.

Art. 24 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva della tassa dovrà avvenire mediante notifica al contribuente del titolo esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo e potrà essere effettuata:

a) Secondo le disposizioni del D.Lgs. n°446/1999 e del D.Lgs. n°112/1999 e successive modificazioni. Si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

b) Ai sensi dell'art 52 del D.Lgs. n°446/1997, utilizzando lo strumento e le procedure dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910, n°639. Si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

2. Nel caso di gestione in concessione, la riscossione coattiva avverrà esclusivamente con l'applicazione delle procedure previste al precedente punto 1, lettera b).

Art. 25 - Rimborsi

1. Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro cinque anni dal versamento, oppure dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale dell'attestazione di pagamento.

2. L'Ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 180 gg dalla presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli

interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 26 – Modalità di gestione del tributo e comunicazione dati

1. Il Comune può scegliere se gestire direttamente la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Regolamento, ovvero affidarne la gestione a soggetto esterno (concessionario) ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 15/12/1997 n°446.

2. Il concessionario è scelto tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53, del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 citato, disciplinato dal Decreto Ministeriale n°289/2000.

3. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

4. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli Enti Locali comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno sono stabiliti i sistemi di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

**Art. 27 – Funzionario Responsabile
(art. 54 del D.Lgs. 507/93)**

1. L'Amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

2. L'Amministrazione Comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

Art. 28 – Contravvenzioni

1. Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento sarà punita a norme della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel Regolamento di Polizia Locale.

Art. 29 – Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992, n° 546, recante:

“Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/1991, n° 413”, e successive modificazioni e variazioni.

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2011**.

2. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

ELENCO DELLE STRADE DI 1° CATEGORIA

SPECIE	DENOMINAZIONE
Piazza	Municipio
Piazza	Del Popolo
Corso	Umberto
Via	Convento
Via	XX settembre
Via	Martiri d'Ungheria
Via	Pezzarella
Via	Piretto
Via	Crivello
Via	Palazzello
Via	Bivio Regina
Via	Pezzullo
Via	San Francesco
Via	San Giovanni
Via	Torricella
Via	Triscioli
Via	Campo di Fieno
Via	Contessa
Via	Cozzo carbonaro
Via	Nazionale

ELENCO DELLE STRADE DI 2° CATEGORIA

SPECIE	DENOMINAZIONE
Via	Affumata
Via	Affumata 1
Via	Casalicchio
Via	Forge
Largo	Garibaldi
Via	Giardini
Via	Immacolata
Via	Le Grotte
Via	Le Grotte II
Via	Orologio

Via	Orologio I
Via	Panella
Via	Pettinati
Via	Pettoruto
Via	Portanova
Via	Timparello
Via	Camigliano
Via	A Fava
Via	Nicola Mari
Via	Mascheroni
Via	Piana
Via	Piana I
Via	Piana II
Via	Possessione
Via	Serra
Via	Serra nuova
Via	Vignicella
Via	Castelluccio
Via	Chiatre
Via	Pezzarella soprana
Via	Quadrelli
Via	Santa croce
Via	Spagnanotti
Via	Barrosa
Via	Pianette
Via	Forestella
Via	San Salvatore
Via	Serra
Via	Timpone di forge
Via	Vullo
Via	Calvario
Via	Le Coste
Via	Pedale
Via	Rizzuti
Via	Valle I
Via	Valle II
Via	Valle III
Via	Valle IV
Via	Buongiovanni
Via	Gallinella
Via	Ventolilla
Via	Contessa soprana
Via	Piritello
Via	Serra di Piro

Via	Tavernanova
Via	Borgo
Via	Contessa sottana
Via	Contessa sottana II
Via	Badia
Via	Finita
Via	Orecchiella
Via	Spurchiamamma
Via	Astimata
Via	Ministalla
Via	Serra Tancredi
Via	Zagarellaro
Via	Marri
Via	Pigna
Via	Spolitretto
Via	Timpone
Via	Caporale
Via	Farneto
Via	Filiberio
Via	Fortunatello
Via	Gianpietro
Via	San Sosti
Via	Serra Cavalieri
Via	Fontanelle
Via	Loreto
Via	Monaco
Via	Pantanelle
Via	Sant'Angelo
Via	Scavello